

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Mancata adozione delle disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 ottobre 2000, 2000/60/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327, pag. 1)

Dispositivo

- 1) *Non avendo comunicato alla Commissione delle Comunità europee le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di attuazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 ottobre 2000, 2000/60/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, eccezion fatta per quelle concernenti l'art. 3 della stessa, il Granducato di Lussemburgo è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell'art. 24 di tale direttiva.*
- 2) *Non avendo adottato entro il termine impartito le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi agli artt. 2, 7, n. 2, e 14 della direttiva 2000/60, il Granducato di Lussemburgo è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell'art. 24 di tale direttiva.*
- 3) *Il ricorso è respinto quanto al resto.*
- 4) *La Commissione delle Comunità europee e il Granducato di Lussemburgo sopporteranno ciascuno le proprie spese.*

(¹) GU C 82 del 2.4.2005.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) 14 dicembre 2006 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Darmstadt — Germania) — Mohamed Gattoussi/Stadt Rüsselsheim

(Causa C-97/05) (¹)

(Accordo euromediterraneo — Lavoratore tunisino autorizzato a soggiornare in uno Stato membro e ad esercitarvi un'attività lavorativa — Principio di non discriminazione quanto alle condizioni di lavoro, di retribuzione e di licenziamento — Riduzione della durata di validità del permesso di soggiorno)

(2006/C 331/12)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgericht Darmstadt

Parti nella causa principale

Ricorrente: Mohamed Gattoussi

Convenuto: Stadt Rüsselsheim

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Verwaltungsgericht Darmstadt — Interpretazione dell'art. 64 dell'Accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall'altra (GU 1998, L 97, pag. 2) — Lavoratore di nazionalità tunisina occupato in uno Stato membro — Parità di trattamento quanto alle condizioni di lavoro e di retribuzione — Limitazione della durata del permesso di soggiorno comportante la fine dell'impiego del lavoratore

Dispositivo

L'art. 64, n. 1, dell'Accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall'altra, firmato a Bruxelles il 17 luglio 1995 e approvato, a nome della Comunità europea e della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, con la decisione del Consiglio e della Commissione 26 gennaio 1998, 98/238/CE, CECA, dev'essere interpretato nel senso che esso è idoneo a produrre effetti sul diritto di soggiorno di un cittadino tunisino nel territorio di uno Stato membro, qualora il detto cittadino sia stato regolarmente autorizzato da tale Stato ad esercitare nel territorio del medesimo un'attività lavorativa per un periodo eccedente la durata della sua autorizzazione di soggiorno.

(¹) GU C 106 del 30.4.2005.

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 7 dicembre 2006 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana

(Causa C-161/05) (¹)

(Inadempimento di uno Stato — Regolamento (CEE) n. 2847/93 — Regime di controllo nel settore della pesca — Informazioni concernenti le specie e i quantitativi di pesce sbarcati — Mancata comunicazione)

(2006/C 331/13)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentante: C. Cattabriga, agente)

Convenuta: Repubblica italiana (rappresentanti: I. M. Braguglia, agente, G. Aiello e D. Del Gaizo, avvocato dello Stato)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione degli artt. 15, n. 4, e 18, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1993, n. 2847, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca (GU L 261, pag. 1) — Mancata notifica delle informazioni relative ai quantitativi di pesce catturati

Dispositivo

- 1) Non comunicando i dati di cui agli artt. 15, n. 4, e 18, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1993, n. 2847, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca, per gli anni 1999 e 2000, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le sono imposti da tali disposizioni.
- 2) La Repubblica italiana è condannata alle spese.

(¹) GU C 132 del 28.5.2005.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) 14 dicembre 2006 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État — Francia) — Denkavit Internationaal BV, Denkavit France SARL contro Ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie

(Causa C-170/05) (¹)

(Libertà di stabilimento — Imposta sulle società — Distribuzione di dividendi — Esenzione per i dividendi versati a società residenti — Ritenuta alla fonte effettuata sui dividendi versati a società non residenti — Convenzione fiscale diretta a impedire la doppia imposizione — Possibilità di imputare l'importo trattenuto all'imposta da versare in un altro Stato membro)

(2006/C 331/14)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d'État

Parti nella causa principale

Ricorrenti: Denkavit Internationaal BV, Denkavit France SARL

Convenuta: Ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Conseil d'État (Francia) — Interpretazione dell'art. 43 CE — Trattenuta alla fonte sui dividendi distribuiti ad una società madre con sede in un altro Stato membro, ma esenzione per i dividendi distribuiti ad una

società madre con sede nel territorio nazionale — Convenzione fiscale che prevede la possibilità di imputare l'imposta all'importo dell'imposta da versare nell'altro Stato membro

Dispositivo

- 1) Gli artt. 43 CE e 48 CE ostano ad una normativa nazionale che, in quanto fa gravare l'onere di un'imposizione sui dividendi su una società madre non residente, mentre ne dispensa quasi totalmente le società madri residenti, costituisce una restrizione discriminatoria alla libertà di stabilimento.
- 2) Gli artt. 43 CE e 48 CE ostano ad una normativa nazionale che prevede, solo per le società madri non residenti, un'imposizione mediante ritenuta alla fonte sui dividendi distribuiti dalle consociate residenti, quand'anche una convenzione fiscale tra lo Stato membro interessato ed un altro Stato membro che autorizza tale ritenuta alla fonte preveda la possibilità di imputare all'imposta dovuta in tale altro Stato l'onere sostenuto in base a tale normativa nazionale, quando una società madre versa nell'impossibilità, in quest'ultimo Stato, di procedere all'imputazione prevista dalla detta convenzione.

(¹) GU C 155 del 25.6.2005.

Sentenza della Corte (Terza Sezione) 14 dicembre 2006 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo — Spagna) — Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio/Compañía Española de Petróleos SA

(Causa C-217/05) (¹)

(Concorrenza — Intese — Accordi fra imprese — Art. 85 del Trattato CEE (divenuto art. 85 del Trattato CE, a sua volta divenuto art. 81 CE) — Artt. 10-13 del regolamento (CEE) n. 1984/83 — Contratti di acquisto esclusivo di carburanti denominati «contratti di commissione di vendita in garanzia» e «contratti di agenzia» conclusi tra gestori di distributori di benzina ed imprese petrolifere)

(2006/C 331/15)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Tribunal Supremo

Parti nella causa principale

Ricorrente: Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio

Convenuta: Compañía Española de Petróleos SA